

Prot. 4803/14 v

TRIBUNALE DI CATANIA

V Sezione Penale

AL DIRIGENTE CANCELLERIA V SEZIONE PENALE

Dott.ssa Enza Falcone

E PC AL PRESIDENTE DEL TRIBUNALE DI CATANIA

Al Presidente sezione Riesame nel periodo feriale

→ **AL Presidente del Consiglio dell' Ordine degli Avvocati di Catania**

Al Presidente della Camera Penale di Catania

OGGETTO:REGOLAMENTAZIONE AFFARI PERIODO FERIALE SEZIONE RIESAME

TRIBUNALE DI CATANIA

SEZIONE PER IL RIESAME DEI PROVVEDIMENTI

RESTRITTIVI DELLA LIBERTA' PERSONALE

E DEI PROVVEDIMENTI DI SEQUESTRO

Il Presidente della V[^] Sezione penale;

rilevato:

che "in materia penale la sospensione dei termini procedurali, compresi quelli stabiliti per la fase delle indagini preliminari, non opera nei procedimenti relativi ad imputati in stato di custodia cautelare, qualora essi o i loro difensori rinunzino alla sospensione dei termini" [art. 240-bis, primo comma, disp. Atto c.p.p., come introdotto dall'art. 1 d.lg. 20 luglio 1990, n. 193, sostitutivo dell' art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742];

che la formulazione del comma 1 dell' art. 240-bis ora richiamato coinvolge tutti i termini procedurali in materia penale, compresi quelli relativi ai procedimenti di riesame e di appello relativi alle misure cautelari assunte nella fase delle indagini preliminari;

che, infatti, anche se la disciplina della misure cautelari trova nel codice di rito una collocazione propria ed autonoma rispetto sia alle indagini preliminari sia al giudizio, la natura incidentale dei relativi procedimenti di impugnazione è la risultante di una intima connessione rispetto alla fase cui inerbiscono sotto l'aspetto funzionale ovvero dell' interesse a cui dà rilievo l' applicazione di dette misure [Casso pen., SS.UU., sento n. 12 del 1996; SS.UU., sento n. 17706 del 2005];

che in considerazione della ratio della norma dell'art. 240-bis disp. atto c.p.p. (che è di consentire - da un lato - agli avvocati ed ausiliari, in conformità al precetto di cui all'art. 36, comma terzo, Cost., un congruo periodo di riposo scevro da preoccupazioni di pregiudizievole decorso di termini e dall' altro di scongiurare che, a causa dell'allontanamento dal luogo di residenza per la fruizione del periodo di riposo annuale, il cittadino, coinvolto in un procedimento, sia pregiudicato dal decorso dei termini e nella scelta della difesa tecnica, per difficoltà di reperimento del professionista di fiducia] il legislatore ha inteso stabilire una regola generale di sospensione, operando, nel bilanciare i diversi e contrastanti interessi, una scelta a favore di quelli sopra enunciati rispetto all'esigenza di fisiologica celerità in tutti i procedimenti penali, ed in specifico nella fase di applicazione di misure cautelari;

che, tuttavia, ferma restando la regola generale di sospensione per le impugnazioni relative alle misure cautelari personali e reali, per i procedimenti con detenuti [in carcere o agli arresti domiciliari] è attribuita facoltà di rendere inoperativa la sospensione mediante rinuncia, la quale si pone, pertanto, come atto d'impulso processuale -rimesso alla determinazione della parte -che richiede una manifestazione espressa ed inequivoca della volontà di rinunciare [Cass. pen., sento n. 28110 del 2007];

che, inoltre, il legislatore ha inteso evitare che il decorso dei termini procedurali delle indagini preliminari subisca pause o decelerazioni, che finiscono per essere pregiudizievoli al risultato dell'attività stessa, rispetto a fenomeni di elevata pericolosità sociale che si ritengono esigano "un tempestivo ed indilazionabile intervento dell' autorità giudiziaria" [Cass.pen., 55.DD., sent. n. 12 del 1996], per cui la sospensione dei termini delle indagini preliminari di cui al primo comma non opera nei procedimenti per reati di criminalità organizzata [art. 240-bis, secondo comma, disp. atto c.p.p., come introdotto dall' art. 1 d.lg. 20 luglio 1990, n. 193, sostitutivo dell' art. 2 della legge 7 ottobre 1969, n. 742];

che il citato art. 240 bis, comma secondo, disposizioni att. cod. proc. Pen.[che prevede che la sospensione feriale dei termini delle indagini preliminari non opera nei procedimenti per i reati di criminalità organizzata] si applica in concreto alle fattispecie criminose espressamente individuate nella disposizione di cui all' art. 407, comma secondo, letto a),c.p.p.;

che la sospensione prevista durante il periodo feriale opera anche con riferimento alle impugnazioni relative alle misure cautelari reali, fatta eccezione sempre per i procedimenti che trattino di criminalità

organizzata;

che, difatti, la sospensione feriale dei termini è esclusa anche nei procedimenti incidentali relativi a misure cautelari reali disposte per reati di criminalità organizzata, poiché sussiste pure per i procedimenti di impugnazione in materia di sequestri sia probatori sia preventivi l' esigenza di accelerazione in ragione della connessione all' attività di indagine e all'esigenza di una risposta, il più possibile rapida, alle attività delinquenziali della criminalità organizzata, a livello sia di prevenzione che di repressione [Cass. pen., sent. n. 10293 del 2010];

1969, n. 742);

PQM

Segnala quanto in premessa, ai fini della regolamentazione degli affari nel periodo feriale.

Catania 21//7/ 2014

IL PRESIDENTE DELLA V SEZIONE PENALE

Maria Grazia Vagliasindi

Maria Grazia Vagliasindi